

**ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
AMICI DELL'HOSPICE SAN CARLO
ODV – ETS**

STATUTO

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "AMICI DELL'HOSPICE" ODV

Art. 1 - Denominazione

E' costituita nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "Associazione Amici dell'Hospice S. Carlo ODV". Essa assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo ODV potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Potenza alla Via Tirreno, 20/A. Il Consiglio Direttivo può trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune o di altri Comuni, nonché istituire sedi e sezioni distaccate, senza necessità di una delibera dell'Assemblea.

Art. 3 - Statuto

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 4 - Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Art. 5 - Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi del codice civile.

Art. 6 - Durata

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31.12.2050 e potrà essere prorogata dall'Assemblea dei Soci o sciolta anticipatamente.

Art. 7 - Scopo

L'organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs.117/2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo si indicano alcune delle finalità perseguite:

- 1) L'Associazione si prefigge lo scopo di favorire una più diffusa applicazione delle cure palliative così da alleviare i sintomi del dolore nei pazienti affetti da patologia, oncologica e non, ingravescente e irreversibile, portando loro, al tempo stesso, sostegno mediante un'assistenza assidua e premurosa, affinché nessuna persona sia abbandonata e lasciata sola nella fase più

critica della malattia. Tale scopo generale sarà perseguito tramite:

- a) sviluppo e sostegno alle iniziative sanitarie, assistenziali e sociali volte all'applicazione attenta ed efficace delle cure palliative e all'accompagnamento umano, psicologico e spirituale delle persone affette da tumore in fase irreversibile;
- b) promozione e sostegno alle iniziative di formazione e aggiornamento professionale, a titolo gratuito, di personale medico e paramedico e di altre discipline scientifiche affini al settore clinico indicato;
- c) promozione e sostegno della ricerca scientifica finalizzata agli scopi dell'Associazione;
- d) promozione e sostegno alle iniziative dirette ad informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza del problema dei malati di tumore in fase avanzata e sull'esigenza di centri finalizzati alla soluzione di tale problema;
- e) promozione, attraverso la sensibilizzazione pubblica e politica, alle iniziative di carattere legislativo o normativo, anche regionale, che agevolino le esigenze dei malati di tumore in fase irreversibile e che riconoscano l'istituzione e lo sviluppo dei centri sanitari specificatamente addetti alla terapia e all'assistenza di questi malati;
- f) promozione, sviluppo e sostegno delle attività legate alla "Gelotologia", meglio conosciuta come "Terapia del Sorriso", in ambito palliativo e affini;
- g) promozione e sostegno di servizi ausiliari per contribuire a migliorare l'attività dei servizi sanitari e sociali resi da pubbliche amministrazioni o da strutture private riconosciute;
- h) promozione, gestione e sostegno di attività formative connesse con lo scopo sociale.

2) L'Associazione Obiettivo peculiare dell'Associazione è rappresentato da promozione e sostegno alle attività proprie dell'Hospice S. Carlo tramite:

- a) sostegno alle ricerche sui sintomi delle fasi avanzate;
- b) acquisizione di apparecchiature e forniture di materiali;
- c) borse di studio, contratti o rimborsi per medici o altre figure professionali;
- d) prestazioni di assistenza psico-sociale e di sostegno sanitario;
- e) interventi di Terapia del Sorriso in Hospice svolti da volontari dell'associazione, opportunamente formati in materia;
- f) interventi di Terapia Occupazionale in Hospice, volti al miglioramento della qualità di vita dell'intera "unità sofferente" (pazienti e familiari);
- g) promozione e sostegno di attività formative dirette ai volontari dell'associazione;
- h) implementazione attività gelotologiche, occupazionali, culturali e ricreative, mirate ai pazienti dell'Hospice S. Carlo, o a fasce di disagio quali: persone con problemi di ordine psicologico e psichiatrico, persone ammalate, disabili, persone socialmente svantaggiate, bambini, anziani;
- i) implementazione di attività di volontariato umanitario internazionale;
- j) interventi infrastrutturali riguardanti l'Hospice S. Carlo.

3) L'Associazione potrà promuovere la nascita o la partecipazione a reti sociali con altre organizzazioni operanti nel settore socio-sanitario ed affini. Con tali organizzazioni l'associazione potrà stipulare intese, protocolli o convenzioni, in una logica di promozione dei principi comuni condivisi, nel rispetto degli scopi e delle finalità del presente statuto.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Basilicata.

Art. 8 - Patrimonio e risorse economiche

1) Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione, sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 9 - Bilancio

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Per ogni esercizio devono essere predisposti a cura del Consiglio Direttivo un bilancio preventivo ed un bilancio consultivo, che vengono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno. Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 10 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Art. 11 - Personale retribuito

L'associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'organizzazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Art. 12 - Associati

Il numero degli associati è illimitato, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva

comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che – pur essendo state ammesse a far parte dell'Associazione in un momento successivo – si impegnino a realizzare gli scopi di cui all'art. 7. del presente Statuto. Sono considerati associati coloro la cui domanda di ammissione venga accolta dal Consiglio Direttivo, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

L'adesione all'Associazione è intesa a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, le ipotesi di esclusione ed il diritto di recesso.

Art. 13 – Criteri di ammissione e di cessazione della qualità di socio

All'associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e gli stranieri residenti in Italia, che abbiano compiuto la maggiore età, che condividano lo scopo sociale e che si impegnino a prestare la loro attività volontaria per favorire la realizzazione dello stesso, nei limiti delle proprie possibilità. Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri e, tanto ai componenti donna, quanto ai componenti uomini, sono garantite le pari opportunità. La domanda di ammissione dovrà pervenire agli organi associativi, tramite indirizzi ufficiali mail o formale istanza scritta a mezzo posta. Il richiedente prima dell'accoglienza ufficiale in Associazione deve aver frequentato regolarmente il percorso formativo di pre-ingresso e il successivo periodo di affiancamento, nonché il colloquio con i Coordinatori.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di esprimere il parere favorevole definitivo. Qualora il parere sia negativo dovrà motivarlo.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola per iscritto via mail.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Per l'adesione ufficiale all'Associazione, il volontario dovrà sottoscrivere lo Statuto e il Vademecum e versare la quota associativa annuale, onnicomprensiva di premio assicurativo, con scadenza prorogabile al 31 Dicembre di ogni anno.

Il volontario non assicurato, ovvero non in regola con il pagamento della quota associativa, non potrà svolgere alcun mandato associativo.

Il conseguente status di socio esclude l'instaurazione con l'Associazione di qualsivoglia rapporto di natura economica, sia nelle forme del lavoro dipendente che autonomo. La preesistenza o sopravvenienza di un tale rapporto esclude a sua volta l'acquisizione o il mantenimento dello status di socio.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci. In apposito, distinto libro, da tenere costantemente aggiornato.

La qualità di socio si perde per:

- a) decesso
- b) recesso volontario
- c) comportamento contrastante con gli scopi della Associazione
- d) persistenti violazioni degli obblighi statutari
- e) il venir meno dei requisiti richiesti per l'appartenenza all'Associazione
- f) mancato pagamento della quota associativa, trascorsi due mesi dal sollecito
- g) evidente e ingiustificata inattività

L'esclusione dei soci - nei casi sub c) -d) -e) -g) - è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati a mezzo raccomandata A.R. ai soci gli addebiti che vengono loro mossi concedendo ai medesimi la facoltà di proporre controdeduzioni entro 15 giorni dal ricevimento della suddetta raccomandata A.R.

Il socio che per qualsiasi motivo cessa da tale qualifica non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate e dei contributi versati a qualsiasi titolo. Le quote associative sono intrasmissibili.

Art. 14 - Doveri ed diritti dei soci

- 1) Gli obblighi degli associati sono i seguenti:
 - a) osservare le norme del presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'associazione;
 - b) contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento dello scopo sociale con la propria attività prestata in modo personale, spontaneo e gratuito;
 - c) astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con le finalità e le regole dell'Associazione;
 - d) versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
 - e) il socio ospedaliero deve dare la disponibilità per almeno un turno settimanale, partecipare alle riunioni ordinarie e straordinarie dei soci ospedalieri, alle assemblee annuali e straordinarie dei soci. L'operatività del Volontario ospedaliero sarà rilevata attraverso il Registro presenze con firma dei volontari in reparto e in riunione. Non è ammesso assentarsi per 3 volte consecutive dalla riunione volontari ospedalieri e, in caso ogni, per un numero di volte che superi il 50% del totale delle attività, comprese fra turno in reparto e riunione dei soci ospedalieri. Eventuali deroghe andranno concordate. Eventuali deroghe per giustificati motivi o impedimenti andranno concordate secondo il regolamento interno dell'associazione.
 - f) Per i soli soci ospedalieri, impegnarsi a partecipare a tutti gli incontri di formazione e supervisione che vengano proposti dall'associazione per un numero di ore non inferiore all'80% del monte ore formativo annuale
 - g) non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.

- 2) I diritti degli associati sono i seguenti:
 - a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - b) partecipare alle Assemblee, con diritto di voto (fatta esclusione dei soci sostenitori);
 - c) eleggere i componenti degli organi associativi (solo se soci effettivi);
 - d) essere eletti alle cariche sociali (solo se soci effettivi);
 - e) concorrere al raggiungimento dello scopo sociale;
 - f) essere informati e accedere ai documenti e agli atti dell'associazione;
 - g) recedere in qualunque momento.
 - h) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
 - i) esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 19;
 - j) denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

Art. 15 - Organi dell'Associazione

- 1) Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 e D. Lgs 117/2017);
 - e) Organo di Revisione (eventuale -nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017);

L'elezione degli Organi Amministrativi è improntata alla massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo e non può essere in alcun modo vincolata o limitata.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 16 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea, con delega scritta, da un altro associato, il quale non potrà ricevere più di due deleghe.

La facoltà di ricevere delega è riconosciuta a ciascun associato indipendentemente dalla funzione ricoperta in ambito associativo.

L'Assemblea ordinaria delibera sugli indirizzi e le direttive concernenti tutta la attività dell'Associazione ed inoltre:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati,
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da spedire via mail almeno otto giorni liberi prima della data di riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Consiglio Direttivo. Le modalità per l'elezione del Consiglio Direttivo sono determinate dall'Assemblea prima dell'inizio della votazione. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario della stessa e, se è necessario, due scrutatori.

Art. 17 – Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci

interventuti e/o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Le riunioni dell'Assemblea, così come quelle degli altri organi sociali, potranno svolgersi in videoconferenza tramite piattaforme ufficiali, informando i partecipanti dello strumento scelto per realizzare la riunione (ad esempio skype, hangout, zoom, ecc.), e delle modalità con cui potervi accedere, nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità.

Art. 18 – Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le riunioni dell'Assemblea, così come quelle degli altri organi sociali, potranno svolgersi in videoconferenza tramite piattaforme ufficiali, informando i partecipanti dello strumento scelto per realizzare la riunione (ad esempio skype, hangout, zoom, ecc.), e delle modalità con cui potervi accedere, nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità.

Art. 19 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a nove, nominati dall'Assemblea. Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili per n. 3 mandati. Possono fare parte del comitato esclusivamente i soci effettivi.

Qualora, allo scadere dei mandati nessuno dei soci effettivi dovesse presentare la propria candidatura al Consiglio Direttivo, è data la possibilità ai soci uscenti di ricandidarsi al fine di garantire il regolare svolgimento dell'attività dell'Associazione.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Entrano di diritto nel Consiglio direttivo il responsabile medico dell' "Unità di Terapia del dolore e cure palliative – Hospice" dell'Azienda Ospedaliera S. Carlo di Potenza e il Presidente pro- tempore dell'A.M.A.S.I.L., (Associazione Mariana Assistenza Sollievo Infermi Lucania di Potenza) Associazione che dall'inizio sostiene con i propri volontari l'Hospice S. Carlo.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo cessi dall'incarico, l'Assemblea può provvedere alla sua sostituzione ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso che cessi oltre la metà dei membri del Consiglio l'Assemblea deve provvedere entro breve termine alla nomina di un nuovo Consiglio.

Alle riunioni possono essere invitati esperti con voto consultivo.

Il Consiglio realizza gli obiettivi programmatici individuati dall'Assemblea. Al Consiglio Direttivo, inoltre, compete ogni determinazione in ordine all'organizzazione dell'Associazione, lo svolgimento, su delega, dei compiti del Presidente, l'acquisizione di collaborazioni e consulenze, la redazione del bilancio consuntivo, l'ammissione e l'esclusione degli associati. In generale, al Consiglio sono riconosciuti i più ampi poteri per quanto concerne la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo spetta il compito di:

- a) amministrare l'organizzazione;
- b) attuare le deliberazioni dell'assemblea;
- c) predisporre il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, di sottoporli all'approvazione dell'assemblea e a curare gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;

- d) predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- f) curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- g) la responsabilità degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runts;
- h) disciplinare l'ammissione degli associati;
- i) accogliere o rigettare le domande degli aspiranti associati;
- j) eleggere il Presidente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.

Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e a quello preventivo. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando siano presenti almeno la metà dei suoi membri. Assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri a ciascuno dei quali spetta un solo voto. In caso di parità prevale il voto di chi presiede il Consiglio.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario, vengono sottoposti alla approvazione del Consiglio stesso nella adunanza successiva e conservati agli atti, salvo diversa disposizione da assumersi dal Consiglio e da inserire nel verbale. A titolo consultivo possono essere invitati di volta in volta alle riunioni del Consiglio Direttivo una o più persone in grado di poter dare il proprio contributo ed eventuali suggerimenti per le iniziative dell'Associazione. La scelta delle persone e l'invito verranno effettuati dal Presidente su conforme richiesta di uno o più Consiglieri.

Art. 20 – Il Presidente

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i consiglieri eletti dall'Assemblea ex art. 17 lettera j) dello Statuto, dura in carica tre anni ed è rieleggibile per n. 3 mandati.

Al Presidente compete l'amministrazione dell'Associazione, sulla base degli indirizzi deliberati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, a cui riferisce sull'attività svolta. Può essere revocato con deliberazione dell'Assemblea.

E' autorizzato ad eseguire incassi e accettazioni di donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti o Privati, ed ha la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione.

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, dirigendone i lavori.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio (sia amministrativo che giurisdizionale). In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni e la rappresentanza dell'Associazione spettano (disgiuntamente) al Vice Presidente.

Il Presidente, il Vice-Presidente e il Tesoriere hanno il compito di eseguire, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto dei mandati ricevuti dal Consiglio, le delibere del Consiglio stesso, di firmare la corrispondenza, di curare l'organizzazione amministrativa della Associazione.

Il Presidente può per singoli atti rilasciare - con parere favorevole del Consiglio Direttivo - procura speciale ad altro membro di questo. Le operazioni relative all'utilizzo di disponibilità liquide devono essere effettuate con firma congiunta del Tesoriere e del Presidente o del Vice Presidente.

Art. 21 - Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 11-7/2017.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 22 - Organo di Revisione legale dei conti

È nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Art. 23 - Libri sociali

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Art. 24 - Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 25 - Responsabilità della organizzazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

Art. 26 -Assicurazione dell'organizzazione

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

Art. 27 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 28 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 29 - Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/2017, in coerenza con l'interpretazione

autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di ONLUS di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/2017.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.